

LA LEVA DEL FISCO PER RIDURRE IL GAP

di **Dario Deotto**

L'indagine sulle «Professioni al femminile» condotta dal Sole 24 Ore del Lunedì conferma il gap retributivo tra uomini e donne. Situazione, questa, messa in luce da tempo anche da vari studi, sia a livello internazionale sia nazionale, i quali evidenziano, tra l'altro, che le crisi economiche e pandemiche acuiscono le discriminazioni in danno del genere femminile.

Certamente questo divario – e quindi anche quello che si registra per i redditi professionali in Italia – può risentire delle ore lavorate (ad esempio, dai dati Istat emerge che le donne in part time rappresentano un terzo delle occupate), però questo dipende soprattutto dal fatto – messo in evidenza anche qui da vari report internazionali – che le donne trascorrono un tempo che è addirittura triplo, rispetto agli uomini, nei servizi di cura non pagati e nei servizi domestici.

In questo contesto è lecito chiedersi se la leva fiscale può in qualche modo mitigare le discriminazioni di genere. Peraltro, su questo fronte, sempre a livello internazionale (discussion paper Onu 2018), è stato riportato che sistemi di tassazione scarsamente progressivi aggravano le differenziazioni di genere, per la conseguente necessità di incrementare il peso delle imposte sul consumo; queste ultime graverebbero maggiormente sulle donne in quanto titolari di redditi più bassi. Ed è un dato di fatto che in Italia la progressività dell'imposizione reddituale sia regredita a una tassazione sostanzialmente "cedolare" (si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì del 12 agosto scorso).

Per riequilibrare – almeno sul fronte fiscale – la situazione, si è pensato in passato all'introduzione di una "Gender Tax" (teorizzata da Alberto Alesina e Andrea Ichino): l'ipotesi era quella di una tassazione agevolata dei redditi da lavoro percepiti dalle donne, con la previsione di aliquote inferiori per queste ultime. La proposta non ha trovato realizzazione, in particolare perché ritenuta di dubbia costituzionalità alla luce degli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Per ovviare a queste perplessità, il disegno di legge di riforma fiscale presentato dal governo Draghi aveva proposto una revisione del sistema di imposizione personale dei redditi, riducendo le imposte per i «secondi percettori di reddito», identificati quasi sempre nelle donne dalla relazione di accompagnamento del testo. Anche questa soluzione però si prestava a critiche in quanto la misura risultava confinata al modello tradizionale di famiglia composta da moglie e marito, escludendo in questo modo (anche) donne single, divorziate, mamme single.

La recente legge di riforma fiscale (111/2023) non ha invece preso in considerazione il problema delle

diseguaglianze di genere.

L'indagine del Sole 24 Ore del Lunedì ripropone però all'attenzione il tema (anche in ottica Pnrr), così come la possibilità di utilizzare la leva fiscale per mitigare tali differenziazioni.

Su questo punto andrebbero meglio approfondite le ipotizzate questioni di illegittimità della Gender Tax o, comunque, di particolari agevolazioni riservate solo al lavoro femminile (si sottolinea: solo al lavoro). Il limite sarebbe dato, secondo alcuni, dalla previsione del comma 1 dell'articolo 3 Costituzione, per cui «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso». Occorre però ricordare che il successivo comma 2 assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i «lavoratori» all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Queste azioni positive, assegnate alla Repubblica, risultano a conti fatti lo



Da tempo si parla di una «Gender Tax»: la frenano dubbi di costituzionalità che sono superabili

strumento messo a disposizione dal legislatore proprio per superare le differenze indicate dall'articolo 3, comma 1 (Corte costituzionale, sentenza 109/1993).

Di conseguenza, specifiche misure fiscali riservate solo al lavoro femminile potrebbero non risultare discriminatorie dal momento che, nell'ottica dell'articolo 3, comma 2, Costituzione, sarebbero mirate a superare un assetto socioeconomico che produce effetti questi sì discriminatori proprio a carico delle donne. In questo senso si era espressa anche la relazione illustrativa della proposta di legge per introdurre misure fiscali a favore delle donne lavoratrici: presentata nel 2010 (il primo firmatario era Enrico Morando), si era però fermata all'esame in commissione al Senato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

#Gender Tax

La Gender Tax consiste in una tassazione agevolata per i redditi di lavoro percepiti dalle donne, sia dipendenti che autonome. Si tratta di una proposta formulata da tempo per incentivare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Finora però non ha trovato sbocchi operativi nel nostro ordinamento, sia per i dubbi di costituzionalità che la investono, sia per la difficoltà di realizzazione.